

**REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA**



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“Coop. Terre di Confine - Cambio gestione Sezione Disabili Psicici - Tipologia Comunità Alloggio sita in Marsala (TP)”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTA il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l’approvazione del regolamento tipo sull’organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29 giugno 1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all’albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l’albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall’art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4 giugno 1996 che approva gli schemi di convenzione-tipo per le gestioni da parte dei Comuni della Regione dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;

VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l’incarico del Servizio “Albi – Gestione e Vigilanza” al Dott. Antonino Maggio con decorrenza 01 gennaio 2019;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 260 del 14.06.2020, con la quale è stato conferito al Dott. Rosolino Greco l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto R.S. n. 262 del 16.03.2020 con il quale l’Ente COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO VENTI con sede legale in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274 è stata iscritta al n. 5252 dell’albo regionale per la sezione Disabili Psicici tipologia Comunità Alloggio per una struttura sita in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274;

VISTA la nota del 23.04.2020, trasmessa dall’Ente COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI CONFINE in data 30.04.2020 ed assunta al prot. 12340 del 30.04.2020, con la quale il legale rappresentante dell’Ente COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO VENTI comunica di rinunciare alla gestione della predetta Comunità Alloggio per Disabili Psicici a favore dell’Ente COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI CONFINE con sede legale in Marsala Via Sirtori n. 65/C;

VISTA l’istanza, acquisita in data 30.04.2020 al prot. 12340 del 30.04.2020, con la quale il legale rappresentante dell’Ente COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI CONFINE chiede la modifica del decreto di iscrizione all’albo concessa all’Ente COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO VENTI per la gestione della Comunità Alloggio per Disabili Psicici sita in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274;

VISTO il parere reso dal Comune di Marsala con nota n. 55751 del 14.07.2020, acquisita al prot. P.E.C. n. 21931 del 16.07.2020;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 68281 del 01.07.2020 dall' A.S.P.9 di Trapani, acquisita in data 07.07.2020 al prot. 21093 del 08.07.2020;

RITENUTO, pertanto, che è possibile procedere alla revoca del Decreto R.S. n. 262 del 16.03.2020 autorizzando al funzionamento l'Ente COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI CONFINE;

D E C R E T A

ART. 1 Il Decreto R.S. n. 262 del 16.03.2020 con il quale è stato iscritto al n. 5252 dell'albo regionale l'ente COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO VENTI con sede in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274 per la sezione Disabili Psicici tipologia Comunità Alloggio è revocato. L'Ente COOPERATIVA SOCIALE I QUATTRO VENTI con sede in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274 è cancellata dal n. 5252 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.

ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE TERRE DI CONFINE con sede legale in Marsala Via Sirtori n. 65/C per lo svolgimento dell'attività assistenziale SEZIONE Disabili Psicici TIPOLOGIA Comunità Alloggio sita in Marsala Contrada Ponte Fiumarella n. 274 e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 3 L'autorizzazione ha validità di mesi sei, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali.

ART. 4 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà provvedere a richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.

ART. 5 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori nel rispetto degli standard organizzativi di cui al D.P.Reg. n. 158 del 04.06.1996.

ART. 6 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.

ART. 7 Ai sensi dell'art. 8 della L. 29.03.01 n. 135, modificativo dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18.6.1931 n., 773, l'Ente è tenuto a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone ospitate, mediante consegna di copia delle apposite schede entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo.

Tale comunicazione dovrà, altresì essere fornita anche all'amministrazione com.le territorialmente competente con riguardo sia agli eventuali ospiti paganti in proprio che ai soggetti assistiti in convenzione dai Comuni.

ART. 8 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 29 LUG. 2020

